

COMUNE DI VALERA FRATTA

Provincia di LODI

**Regolamento Locale  
per la protezione degli animali**

allegato alla deliberazione C.C.n.40 del 29.11.1999

# SOMMARIO

## Capitolo I – Disposizioni generali

- Art. 1: scopo e campo d'applicazione
- Art. 2: custodia adeguata dell'animale
- Art. 3: nutrizione
- Art. 4: cura
- Art. 5: ricovero
- Art. 6: stalli, box, dispositivi d'attacco
- Art. 7: clima

## Capitolo II – Animali domestici

### Sezione I – Disposizioni generali

- Art. 8: specie domestiche
- Art. 9: pavimenti
- Art. 10: illuminazione
- Art. 11: dispositivi di comando degli animali

### Sezione II – Animali da reddito

- Art. 12: occupazione e tenuta in gruppo

### Sezione III – Cani e gatti

- Art. 13: tenuta dei cani
- Art. 14: rapporti con i cani
- Art. 15: rapporti con i gatti
- Art. 16: animali randagi

## Capitolo III – Animali selvatici

- Art. 17: concetto
- Art. 18: condizioni di custodia
- Art. 19: pesci e crostacei

## Capitolo IV – Esposizioni, spettacoli e commercio degli animali

- Art. 20: requisiti per l'autorizzazione
- Art. 21: spettacoli vietati
- Art. 22: premi vincita
- Art. 23: accattonaggio con animali
- Art. 24: vendita degli animali, registrazione della movimentazione
- Art. 25: pratiche vietate

## Capitolo V – Sanzioni amministrative e vigilanza

- Art. 26: sanzioni
- Art. 27: vigilanza

1

2

-

-

-

1.

2.

3.

4.

1

2

1

2

Art. 1

*Scopo e campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.
2. Esso si applica ai seguenti animali:
  - mammiferi,
  - volatili,
  - pesci,
  - altri vertebrati e animali a sangue freddo.

Art. 2

*Custodia adeguata dell'animale*

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

Art. 3

*Nutrizione*

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
2. Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione solo agli animali selvatici; l'animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.

Art. 4

*Cura*

1. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione.
2. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Art. 5

*Ricovero*

1. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
2. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.

Art. 6

*Stalli, box, dispositivi d'attacco*

1. Gli stalli, i box, i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio della specie.
2. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Art. 7

*Clima*

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell'impianto d'aerazione.

Capitolo II – Animali domestici  
*Sezione I – Disposizioni generali*

Art. 8

*Specie domestiche*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni), i cani e i gatti.

Art. 9

*Pavimenti*

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdruciolevoli e secchi.
2. I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza ed al peso degli animali.
3. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

Art. 10  
*Illuminazione*

1. Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro.
2. Le stalle e i locali, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale.
3. L'intensità luminosa nel settore degli animali deve essere di giorno di almeno 15 lux e per i volatili domestici di almeno 5 lux.
4. La fase luminosa artificiale non può essere estesa a più di 16 ore il giorno.

Art. 11  
*Dispositivi di comando degli animali*

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati per dirigere il comportamento degli animali
2. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.
3. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti, schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi.
4. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verificino ferite agli animali stessi.
6. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

*Sezione II - Animali da reddito*

Art. 12  
*Occupazione e tenuta in gruppo*

1. Ferme restando le disposizioni di legge sulla protezione degli animali d'allevamento, alle sotto elencate specie domestiche, si applica quanto segue.
2. *Bovini*: ai vitelli di oltre tre mesi devono essere dati in libera ingestione, paglia, fieno o foraggi analoghi.
3. I vitelli tenuti individualmente devono poter essere in contatto visivo con animali della stessa specie.
4. L'uso delle museruole ai vitelli è vietato.

5. *Suini*: i suini in allevamento devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.
6. I pavimenti delle poste singole per le scrofe e dei box per i verri d'allevamento possono essere grigliati o perforati per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti soltanto per i due terzi.
7. E' vietato utilizzare attacchi per le scrofe e le scrofette.
8. *Conigli domestici*: i conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
9. Le gabbie devono avere una superficie minima che consenta agli animali di posizionarsi completamente distesi e di voltarsi; le gabbie devono altresì avere, almeno su di una parte, un'altezza che permetta agli animali di mantenere la posizione eretta.
10. Gli animali devono poter imbottire la gabbia con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido.
11. *Volatili domestici*: Le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente agli esemplari allevati; devono inoltre essere sistemati:
  - a) per gli animali d'allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticciati adeguati;
  - b) per le anatre, sistemi che consentano di bagnarsi.
12. I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possano più alimentarsi normalmente.

*Sezione III - Cani e gatti*

Art. 13  
*Tenuta dei cani*

1. I cani tenuti in locali, box, serragli, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre della superficie minima di 5 mq. per animale, più 1 mq. per ogni altro esemplare custodito. Dalla predetta superficie è esclusa l'area del riparo.
2. I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq.
3. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto.

E' vietato tenere sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni animali che non siano custoditi secondo quanto indicato nei commi precedenti.

Art. 14  
*Rapporti con i cani*

1. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
2. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 15  
*Rapporti con i gatti*

1. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
2. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a 5 mq. per animale, più 1 mq per ogni altro esemplare custodito.

Art. 16  
*Animali randagi*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.
2. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune e comunque entro 24 ore.

Capitolo III – Animali selvatici

Art. 17  
*Concelto*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici ed i roditori da laboratorio.

Art. 18  
*Condizioni di custodia*

1. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
2. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art. 19  
*Pesci e crostacei*

1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
2. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore alla lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Capitolo IV – Esposizioni, spettacoli, commercio di animali

Art. 20  
*Requisiti per l'autorizzazione*

1. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le

licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) I locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
- b) Deve essere assicurata la vigilanza veterinaria da parte di un medico veterinario libero professionista.
- c) Per le esposizioni temporanee e gli spettacoli con animali il richiedente deve provare che essi, dopo l'esposizione o lo spettacolo, possono essere collocati in altro luogo adeguato.

Art. 21  
*Spettacoli vietati*

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*) sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono particolarmente vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini, delle oche ed altre manifestazioni simili.

Art. 22  
*Premi vincita*

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art. 23  
*Accattonaggio con animali*

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 24  
*Vendita di animali  
registrazione della movimentazione*

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 320/54 (*Regolamento di polizia veterinaria*), i negozianti di animali domestici devono riportare le variazioni di carico-scarico sull'apposito registro entro 24 ore dall'evento.
3. Ferme restando le disposizioni del D.lvo n. 116/92 (*Norme per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali*) il responsabile dello stabilimento di allevamento e/o fornitore di animali, deve:
  - a) provvedere ad aggiornare i registri di carico-scarico degli animali allevati o forniti, entro 24 ore dall'evento;
  - b) provvedere affinché ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore, sia dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale indelebile;
  - c) provvedere affinché i primati non umani, i cani e i gatti non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento, devono essere marchiati entro 24 ore dall'evento.
4. Gli estremi dei marchi di identificazione devono essere riportati nel registro previsto dal citato Decreto legislativo entro 24 ore dall'evento.

Art. 25  
*Pratiche vietate*

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
  - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
  - b) tenere uccelli in gabbie di capacità insufficiente;
  - c) tenere uccelli in cantina o all'oscuro per lungo tempo;
  - d) incrociare le ali del pollame;
  - e) accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini, salvo singoli casi, certificati da un medico veterinario, in cui è necessario prevenire o guarire malattie;
  - f) modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
  - g) incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
  - h) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;

- i) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- j) l'uccisione alla vista del pubblico di ogni sorta di animali, come pure le operazioni di castrazione, del taglio della coda agli animali e l'accapponamento dei polli;
- k) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
- l) trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli delle autovetture;
- m) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

## Capitolo V - Sanzioni amministrative

### Art. 26 *Sanzioni*

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve le responsabilità penali, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 600.000.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e susseguenti norme di attuazione.

### Art. 27 *Vigilanza*

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, la Polizia Municipale, le Guardie dell' Ente nazionale protezione animali e chiunque altro spetti osservarle e farle osservare.